

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltrato al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltrato al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltrato al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltrato al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: promozione@pc.camcom.it

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltrato al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: promozione@pc.camcom.it

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltro al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: promozione@pc.camcom.it

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltrato al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltrato al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltro al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI DELL'ANNO 2015**

### **Art. 1 – Premessa**

La Giunta della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Piacenza ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della provincia in data 14 settembre 2015. I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
- avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Piacenza;
- risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Piacenza;
- risultare attive;
- non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- avere depositato la Scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" o la Scheda D "Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali" presso i Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
- nel caso delle imprese agricole essere localizzate all'interno delle zone territoriali delimitate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di riconoscimento delle piogge alluvionali del periodo dal 13 al 14 settembre 2015 che hanno colpito territori della Provincia di Piacenza.

Si precisa che ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

**Non è consentita la regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di contributo.**

Ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

### **Art. 3 – Iniziative agevolabili e spese ammissibili**

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di ripristino del funzionamento dei macchinari, delle strutture portanti (ivi compresi i serramenti e le finiture interne ed esterne), alla sostituzione di macchine, impianti (ivi comprese le infrastrutture connesse alle attività agricole), arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività effettivamente svolta dalla impresa.

Tra le spese ammesse sono compresi i costi di riparazione, trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione, le spese per estensione di garanzia e per acquisto di beni non durevoli. Nel caso di acquisto di beni durevoli con contratto di leasing saranno ammesse a contributo solo le rate già pagate entro il termine di presentazione della domanda.

Le spese ammesse sono quelle successive al 14 settembre 2015 fino alla data di presentazione della domanda (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura e documento di trasporto ivi indicato).

Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa regolarmente quietanziate per l'intero importo, da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di ammissione al contributo.

Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 4.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).

### **Art. 4 - Entità del contributo**

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00 (al lordo della ritenuta d'acconto sui contributi pubblici pari al 4%).

Il contributo concesso è cumulabile con altri contributi pubblici o con eventuali coperture assicurative per le medesime tipologie di spesa ma nel limite massimo della spesa sostenuta. Pertanto il contributo sarà escluso (come precisato anche nell'articolo successivo) per le imprese che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero di polizze assicurative, per la parte già coperta dagli stessi.

### **Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda**

Sono esclusi dal contributo:

1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:

1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'apertura e chiusura dei termini del regolamento indicate al successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla gestione della pratica.
4. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6.

### **Art. 6 - Documentazione da allegare**

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” o ricevuta di deposito della Scheda D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali”, colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Piacenza colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso di inoltro al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia della Scheda C ovvero della Scheda D di cui al punto precedente;
3. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via esclusiva:
  - fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
  - fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
  - fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto). In questo caso dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), potranno essere presentate a partire

**dalle ore 9:00 del giorno 25 gennaio 2016 fino alle ore 12:00 del 20 maggio 2016. .**

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) con indicazione nell'oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;**

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall'impresa ma tramite terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Procedura di gestione delle risorse**

L'elenco delle domande ammissibili sarà ordinato in base alla cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata e sarà redatto solo una volta conclusi i termini di raccolta delle domande stesse e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui

all'articolo 2). Lo stanziamento disponibile sarà ripartito con uguale proporzionalità (percentuale di aiuto) rispetto al danno dichiarato tra tutte le domande ammesse a contributo ma entro i limiti massimi di contribuzione previsti all'articolo 4.

La concessione del contributo o l'inammissibilità della domanda, saranno comunicate all'impresa entro i termini previsti all'art. 10.

### **Art. 9 - Avvio del procedimento**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e servizi alle imprese.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza.

### **Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo**

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente, che completa l'istruttoria entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per l'invio delle domande, fatta salva la richiesta di chiarimenti e a patto che nel frattempo sia stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di cui all'articolo 2). La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Entro i successivi 30 giorni lavorativi si procederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione del contributo spettante.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) entro i 15 giorni lavorativi successivi al richiamato atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La non ammissibilità della domanda sarà comunicata direttamente alle imprese a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'interessato fissando un termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dalla impresa richiedente sulla modulistica.

### **Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 12 - Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio di Piacenza si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle imprese.

### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Piacenza.

### **Art. 14 - Note generali e informativa sulla privacy**

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

#### *Amministrazione aperta*

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### *Codice unico di progetto (C.U.P.)*

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

#### *Privacy*

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".